

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Tra

Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede legale in Roma, Via dei Prefetti, 46 – 00186, cod. fiscale n.° 80118510587, nella persona del avv. Filippo Bernocchi, all'uopo delegato dal Presidente, anche in relazione alla specifica delibera del Consiglio nazionale riunito a Roma nella seduta del 25 giugno 2008 (“**ANCI**”)

e

Centro di Coordinamento RAEE, consorzio con attività esterna, con sede in Milano, via Camperio n. 9, nella persona dell'ing. Giorgio Enrico Arienti, nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitigli ed in particolare agisce in virtù dei poteri conferitigli dalla Assemblea dei soci con delibera assembleare del 26 giugno 2008 (il “**Centro di Coordinamento**”)

PREMESSO

- a. che il Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 e successive modifiche e integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (da qui in avanti “RAEE”) provenienti da nuclei domestici, in attuazione della Direttiva 2002/96/CE;
- b. che ai sensi delle citate norme i Produttori sono responsabili della corretta gestione ambientale dei RAEE domestici conferiti dal consumatore al servizio pubblico con le modalità specificate agli articoli 7 e 10 del suddetto Decreto Legislativo, ed in particolare istituendo Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE;
- c. che nel rispetto degli obiettivi di recupero indicati dall'art. 9 del D.Lgs. 151/05 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici che consenta il raggiungimento di un tasso di raccolta separata pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno entro il 2008, come indicato dall'art. 6 del suddetto decreto legislativo e che, ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettera a), spetta ai Comuni assicurare la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata;
- d. che tale raccolta differenziata deve essere organizzata secondo i Raggruppamenti indicati nell'Allegato 1 del D.M. 185/07 - Regolamento Ministeriale relativo alla istituzione del Registro Nazionale e alla Costituzione del Centro di Coordinamento, ovvero:
 - ~ R1 Freddo e Clima
 - ~ R2 Altri grandi bianchi
 - ~ R3 TV e Monitor
 - ~ R4 IT e Consumer Electronics, Apparecchi di Illuminazione, PED e altro
 - ~ R5 Sorgenti Luminose

- e. che il Centro di Coordinamento RAEE costituito dai Sistemi Collettivi è il consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, costituito sulla base dell'art. 13 comma 8) del D.Lgs. 151/05 per assicurare l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi, a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative;
- f. che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che assicurino la prevenzione e – comunque – la minimizzazione degli impatti all'ambiente e privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché che garantiscano la conservazione e l'integrità dei RAEE come previsto dagli art. 6 e 7 del D.Lgs. 151/2005;

CONSIDERATO

- a. che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera a) del DM 185/07 il Centro di Coordinamento ha il compito di definire con ANCI, tramite un apposito accordo di programma, le condizioni generali per il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi dei RAEE domestici garantendo la razionalizzazione e l'omogeneità a livello territoriale dell'intervento;
- b. che durante la fase di definizione di dette condizioni generali, il Centro di Coordinamento ed ANCI hanno individuato una serie di tematiche che concordemente intendono riflettere nel presente accordo di programma (l'“**Accordo di Programma**”), anche al fine di disciplinare su base generale in modo chiaro e conforme allo spirito della normativa le questioni relative alle fasi di gestione dei RAEE di rispettiva competenza;
- c. che è stata riconosciuta la necessità di garantire una gestione coordinata dell'applicazione del presente Accordo di Programma, nella quale il Centro di Coordinamento assuma un ruolo di impulso e coordinamento rispetto all'operato dei Sistemi Collettivi responsabili per conto dei Produttori per le attività di ritiro presso i Centri di Raccolta, come di seguito definiti, e trattamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici;
- d. che sia ANCI sia il Centro di Coordinamento intendono confermare il proprio impegno a perseguire concretamente gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente della gestione dei RAEE, in ottemperanza alle finalità perseguite dall'intero sistema normativo sui RAEE, anche attraverso il graduale sviluppo di una “Dorsale Nazionale” di Centri di Raccolta (d'ora in poi i “**Centri di Raccolta**”) finalizzata ad ottimizzare l'efficienza del sistema;
- e. che nello spirito della normativa che precede, entrambe le parti hanno convenuto sull'opportunità di favorire l'applicazione di sistemi di gestione integrata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici dando corso ad idonee iniziative di massimizzazione dei risultati di recupero e dell'affidabilità dei processi di trattamento;
- f. che ANCI ed il Centro di Coordinamento, in relazione alla particolare complessità delle problematiche operative e del carattere di novità dell'intero sistema, hanno convenuto sull'opportunità di incontrarsi con cadenza periodica per confrontarsi sui principi guida dell'Accordo di Programma e sulle misure implementative adottate, confermando reciproca disponibilità ad adottare – via via che il sistema sia avviato a regime – ogni misura necessaria al fine di adattarne i contenuti e ciò anche a seguito dell'emananda disciplina riguardante le modalità di gestione semplificata dei RAEE per i Distributori;

RILEVATO

- a. che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 8 aprile 2008 contenente la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera cc) del D. Lgs. 152/06, la realizzazione dei Centri di Raccolta, per le attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, è approvata dai Comuni territorialmente competenti;
- b. che, ai sensi dell'art 6 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 151/05 i Distributori possono conferire ai Centri di Raccolta appositamente attrezzati i RAEE provenienti dai nuclei domestici e ritirati gratuitamente a fronte della vendita di nuove apparecchiature; peraltro, alla data di sottoscrizione del presente Accordo di Programma si è in attesa dell'emanazione di un Decreto che individui le specifiche modalità semplificate per procedere alla raccolta ed al trasporto dei RAEE presso i Centri di Raccolta, per cui le disposizioni relative a questo specifico segmento della filiera devono leggersi nella prospettiva del sistema avviato a completo regime;

CONCORDANO

1. PREMESSE

Le premesse, i "considerata", i "rilevata" e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente Accordo di Programma.

2. DEFINIZIONI

I termini indicati nel presente Accordo di Programma con la lettera maiuscola hanno il significato di seguito rispettivamente attribuito:

- "Accordo di Programma": indica il presente accordo stipulato ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera a) del DM 185/07;
- "Bacino di Popolazione": indica l'insieme della popolazione di riferimento per ciascun Centro di Raccolta come specificato all'art. 8.7.1, ovvero:
 - ~ Singolo Comune con solo un Centro di Raccolta: il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti del Comune;
 - ~ Singolo Comune con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) servito è dato dal numero di abitanti del Comune diviso per il numero di Centri di Raccolta;
 - ~ Centro di Raccolta ubicato in un Comune che serve gli abitanti di più Comuni (aggregazione); il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti dell'aggregazione;
 - ~ Aggregazione di Comuni con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) di ciascun Centro di Raccolta dell'aggregazione è dato dal numero di abitanti dell'aggregazione diviso il numero di Centri di Raccolta in essa ubicati.
- "Centro di Coordinamento": ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Accordo di Programma;

- “Centro di Raccolta”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 3 comma 1 lettera t) del D. Lgs. 151/2005;
- “Condizioni Generali di Ritiro” indica le condizioni di servizio di cui all’Allegato 1 del presente Accordo di Programma;
- “Convenzione Operativa” indica la convenzione di cui all’Allegato 2 del presente Accordo di Programma;
- “Dorsale Nazionale” indica l’ottimale distribuzione geografica dei Centri di Raccolta idonea a garantire, da un lato, la massimizzazione dell’efficienza logistica per il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi di volumi significativi di RAEE concentrati in un numero adeguato di Centri di Raccolta e, dall’altro lato, un efficiente servizio alla popolazione, assicurando elevate condizioni di tutela ambientale secondo quanto previsto all’art. 8.2 del presente Accordo di Programma;
- “Distributore” ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 3 lettera n) del D. Lgs. 151/05;
- “Fascia” indica la categoria cui appartiene ciascun Bacino di Popolazione sulla base dei due criteri congiunti della popolazione e del Profilo di Densità di Popolazione secondo quanto indicato all’art. 8.7.3 del presente Accordo di Programma;
- “Installatori/ Centri di assistenza Tecnica” indica i soggetti che, a titolo professionale, rispettivamente installano o sostituiscono in garanzia, ovvero installano, mantengono e riparano le AEE e che, ai fini di cui al presente Accordo di Programma, sono assimilati ai Distributori;
- “Normativa Ambientale” significa qualsivoglia legge o normativa o disposizione di qualunque genere, incluse quelle derivanti da provvedimenti abilitativi individuali o licenze, applicabile di volta in volta in materia o comunque connessa (i) alla protezione dell’ambiente; (ii) alla gestione dei rifiuti; (iii) alla materia della salute e alla sicurezza sul lavoro.
- “Premio di Efficienza” indica il premio messo a disposizione dai Sistemi Collettivi ai Sottoscrittori, secondo quanto indicato all’8.3 del presente Accordo di Programma;
- “Produttore” ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 3 lettera m) del D. Lgs. 151/05;
- “Profilo di Densità di Popolazione” indica per ciascun Centro di Raccolta il numero di abitanti per chilometro quadrato all’interno del Bacino di Popolazione, come specificato all’art. 8.7.2 del presente Accordo di Programma;
- “RAEE” o rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 3 lettera b) del D. Lgs. 151/05;
- “RAEE domestici” indica in sintesi i RAEE provenienti dai nuclei domestici di cui all’art. 3 lettera o) del D. Lgs. 151/05;
- “Raggruppamenti”: indica i raggruppamenti di cui in Allegato I al DM 185/07;
- “Recuperatori” sono i soggetti che svolgono le operazioni di recupero dei RAEE ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs: 151/05;
- “Sistemi Collettivi” indica i sistemi collettivi di Produttori istituiti per la gestione dei RAEE domestici ai sensi del D. Lgs. 151/05 facenti parte del Centro di Coordinamento;

- “Soggetti Beneficiari” indica quei Sottoscrittori che hanno effettuato l’iscrizione del Centro di Raccolta e ai quali spetta il Premio di Efficienza secondo quanto previsto all’art. 8.5 del presente Accordo di Programma;
- “Sottoscrittori” indica i Comuni, ovvero i gestori delegati dei Centri di Raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica ed il loro rapporto con il Comune stesso, che abbiano perfezionato l’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

- 3.1. Il Centro di Coordinamento coordina le attività dei Sistemi Collettivi i quali assicurano le attività di ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i Centri di Raccolta da parte dei Sistemi Collettivi.
- 3.2. ANCI si impegna a promuovere la realizzazione da parte dei Comuni, secondo criteri che privilegino l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio, di adeguati sistemi di raccolta differenziata sulla base di quanto previsto all’art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 151/05, e nel rispetto dei Raggruppamenti.
- 3.3. Le parti convengono che l’operatività del sistema sarà disciplinata dal seguente sistema di regole:
 - 3.3.1. Al fine di usufruire del servizio di ritiro dei RAEE coordinato dal Centro di Coordinamento, i Comuni ovvero i gestori delegati del Centro di Raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica ed il loro rapporto con il Comune, (i “**Sottoscrittori**”) devono:
 - ~ assicurare che ciascun Centro di Raccolta sia e si mantenga conforme ai requisiti tecnico-organizzativi definiti dall’Allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, anche secondo quanto previsto all’art. 2 comma 8 del medesimo D.M. ovvero ai diversi requisiti previsti dalla Normativa Ambientale;
 - ~ iscrivere i Centri di Raccolta destinatari dei servizi di ritiro all’apposito portale internet messo a disposizione dal Centro di Coordinamento www.cdcaee.it, sottoscrivendo la Convenzione Operativa e le relative Condizioni Generali di Ritiro di cui agli Allegati 2 e 1 al presente Accordo di Programma.

- 3.3.2. I Sistemi Collettivi e i Sottoscrittori che sottoscrivono la Convenzione Operativa e le Condizioni Generali di Ritiro si impegnano a rispettare con diligenza le obbligazioni in esse contenute.
- 3.3.3. A fronte del raggiungimento dei parametri di efficienza di cui all'articolo 8 del presente Accordo di Programma i Sistemi Collettivi erogheranno i contributi economici ivi previsti ai Soggetti Beneficiari.
- 3.3.4. In ogni caso nella gestione dei RAEE presso i Centri di Raccolta i Sottoscrittori dovranno attenersi alle Normative Ambientali di volta in volta applicabili, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, anche a tutela dei privati che abbiano eventualmente accesso al Centro di Raccolta.
- 3.3.5. Per quanto riguarda le attività di propria competenza, i Sistemi Collettivi inseriscono o adeguano, qualora necessario, nei contratti con i propri fornitori di logistica specifici obblighi di attenersi alla Normativa Ambientale con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

4. ISCRIZIONE E REQUISITI DI BASE DEI CENTRI DI RACCOLTA

4.1. Registrazione On line

La registrazione on line al portale del Centro di Coordinamento viene effettuata dal Sottoscrittore per ciascun Centro di Raccolta gestito che ottempera ai requisiti minimi di cui all'articolo 4.2 e deve indicare, tra l'altro, oltre ai requisiti minimi di cui al punto 4.2, i seguenti elementi:

- a. l'anagrafica del Sottoscrittore comprensiva delle informazioni necessarie anche in relazione ai soggetti persone fisiche che gestiranno operativamente il servizio;
- b. le caratteristiche del Centro di Raccolta, ivi incluso l'indirizzo completo;
- c. il Bacino di Popolazione servito dal Centro di Raccolta

4.2. Requisiti minimi

Al fine di poter essere registrati al portale del Centro di Coordinamento i Sottoscrittori devono garantire che i Centri di Raccolta:

- a. soddisfino i requisiti indicati dal D. M. 8 aprile 2008 e siano conformi alla Normativa Ambientale, ovvero soddisfino i requisiti specifici individuati dalla Normativa Ambientale applicabile caso per caso;
- b. assicurino, in particolare, che i RAEE ricevuti siano suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti e alla Normativa Ambientale

5. RUOLO E OPERATIVITA' DEI DIVERSI SOGGETTI

- 5.1. Gli obblighi di gestione a carico dei diversi soggetti della filiera della gestione dei RAEE sono disciplinati dal D. Lgs. 151/05 e dal D. Lgs. 152/06 e, più in generale dalla Normativa Ambientale applicabile

- 5.2. La disponibilità giuridica dei RAEE, nel momento del ritiro (inteso come prelievo dal Centro di Raccolta) si trasferisce, in forza degli obblighi di cui al D. Lgs. 151/05, ai Sistemi Collettivi che, ottemperando agli obblighi dei Produttori sanciti dal medesimo D. Lgs. 151/05, agiscono quali intermediari senza detenzione di tali RAEE, anche ai fini della disciplina applicabile ai sensi del D. Lgs. 152/06. La detenzione e materiale disponibilità dei RAEE in questa fase di ritiro viene trasferita direttamente dal Centro di Raccolta agli operatori logistici incaricati dai Sistemi Collettivi, operatori che rispondono alle condizioni previste per i gestori ambientali dalla Normativa Ambientale.
- 5.3. Il formulario dei rifiuti, e, per quanto applicabile, i registri di cui agli artt. 190 e 193 del D. Lgs. 152/06 saranno compilati contenendo espressa indicazione del Sottoscrittore quale detentore del rifiuto, del Sistema Collettivo quale intermediario senza detenzione del rifiuto, dell'operatore logistico quale trasportatore e dell'impianto di destinazione quale recuperatore/smaltitore. Tale inquadramento sarà - mutatis mutandis - applicabile a tutta la casistica prevista dal D. Lgs. 152/06 e dalla Normativa Ambientale in generale.
- 5.4. Il rapporto intercorrente tra i Sottoscrittori e Sistemi Collettivi in relazione alle unità di carico posizionate all'interno dei Centri di Raccolta è costituito da un contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti cod. civ. secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali di Ritiro e nella Convenzione Operativa.

6. ATTIVITA' E COMPITI DEI SISTEMI COLLETTIVI

- 6.1. I Sistemi Collettivi servono tutto il territorio nazionale e tutti i Centri di Raccolta iscritti, assicurando i livelli di servizio individuati nelle Condizioni Generali di Ritiro.

I Centri di Raccolta ed i rispettivi Punti di Ritiro (intesi come singolo Raggruppamento all'interno del Centro di Raccolta) saranno assegnati ai Sistemi Collettivi esclusivamente dal Centro di Coordinamento per essere serviti dai Sistemi Collettivi medesimi su tutto il territorio nazionale.

- 6.2. Le caratteristiche generali e le modalità operative relative alla gestione dei RAEE presso i Centri di Raccolta, con particolare riferimento a:

- ~ unità di carico posizionabili
- ~ spazi ed attrezzature
- ~ quantità minime raccolte e saturazione per la buona operatività dei servizi
- ~ livelli di servizio e tempi di intervento
- ~ procedure per la raccolta e la movimentazione
- ~ procedure amministrative
- ~ gestione anomalie

sono definite nelle Condizioni Generali di Ritiro di cui all'Allegato 1 al presente Accordo di Programma, al quale espressamente si rimanda.

7. RACCOLTA DEI RAEE DELLA DISTRIBUZIONE

- 7.1. Anche nelle more dell'emanazione del Decreto di semplificazione di cui alla lettera B) dei "rilevata", ANCI e il Centro di Coordinamento hanno individuato, per quanto di propria competenza, alcuni obiettivi relativi ai RAEE raccolti a cura dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica.
- 7.2. Nell'ambito del presente Accordo di Programma ANCI si impegna a promuovere presso i Sottoscrittori l'accesso da parte dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica ai propri Centri di Raccolta, così da consentire a regime una corretta gestione anche dei flussi dei RAEE domestici raccolti dalla Distribuzione dagli Installatori e dai Centri di assistenza tecnica.

I Sottoscrittori che assicurano la disponibilità dei propri Centri di Raccolta al conferimento da parte dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica, si impegnano a ricevere tutti i RAEE provenienti da utenze domestiche consegnati al Centro di Raccolta da qualsiasi Distributore/ Installatore / Centro di assistenza tecnica, a patto che vengano rispettate da questi ultimi tutte le normative vigenti. A fronte del suddetto impegno il Centro di Raccolta, ove si qualifichi come Soggetto Beneficiario avrà accesso ad un Premio di Efficienza maggiorato, secondo quanto indicato nella tabella all'articolo 9.2.

8. PARAMETRI DI EFFICIENZA

- 8.1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 3 e 5 del presente Accordo di Programma, ANCI e il Centro di Coordinamento hanno individuato di comune accordo l'opportunità di incentivare scelte organizzative ed operative atte ad assicurare una elevata efficienza complessiva del sistema di gestione dei RAEE perseguendo le finalità di protezione ambientale sottese alla normativa di cui al D. Lgs. 151/05 e 152/06.
- 8.2. Le parti condividono la visione strategica fondata sulla graduale realizzazione di una "Dorsale Nazionale" per la raccolta dei RAEE, costituita da Centri di Raccolta atti a garantire elevate condizioni di tutela ambientale nello spirito di cui alle normative sopra richiamate, in grado di servire la popolazione e capaci di offrire opportunità di ottimizzazione derivanti dalla possibilità di concentrare l'operatività dei Sistemi Collettivi su un numero limitato di punti di ritiro in cui aggregare volumi significativi di RAEE.
- 8.3. Al fine di incentivare un percorso virtuoso da parte dei Sottoscrittori verso la costituzione della Dorsale Nazionale, i Sistemi Collettivi, con le suddette premesse, mettono a disposizione un premio (il "Premio di Efficienza") finalizzato a favorire processi di aggregazione tra diversi soggetti che dispongono o che intendono disporre di un Centro di Raccolta.
- 8.4. Il Premio di Efficienza è legato alle potenzialità concrete di ottimizzazione conseguibili attraverso l'evoluzione del sistema dei Centri di Raccolta verso un più favorevole assetto organizzativo.

- 8.5. Il Premio di Efficienza sarà riconosciuto al Soggetto Beneficiario, inteso come il Sottoscrittore che abbia effettuato l'iscrizione di un Centro di Raccolta che ha diritto al Premio di Efficienza.
- 8.6. Prerequisiti per il riconoscimento ai Sottoscrittori del Premio di Efficienza da parte del Centro di Coordinamento in nome e per conto dei Sistemi Collettivi sono:
- ~ la disponibilità di un Bacino di Popolazione almeno pari, o superiore, ad una soglia minima di abitanti serviti dal Centro di Raccolta iscritto al portale del Centro di Coordinamento;
 - ~ la gestione dei raggruppamenti R1, R2, R3 e R4 indicati dal DM 25 settembre 2007 n. 185 anche in più Centri di Raccolta all'interno di un medesimo Comune;
 - ~ il peso netto di RAEE ritirati per singolo viaggio presso il Centro di Raccolta almeno pari alla soglia di "buona operatività" definita nell'Allegato 1 al presente Accordo di Programma, salvo il caso dei giri programmati di cui alle Condizioni Generali di Ritiro.

8.7. Bacino di popolazione

8.7.1. Il Bacino di Popolazione di riferimento per ciascun Centro di Raccolta è così definito:

- ~ Singolo Comune con solo un Centro di Raccolta: il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti del Comune;
- ~ Singolo Comune con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) servito è dato dal numero di abitanti del Comune diviso per il numero di Centri di Raccolta;
- ~ Centro di Raccolta ubicato in un Comune che serve gli abitanti di più Comuni (aggregazione); il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti dell'aggregazione;
- ~ Aggregazione di Comuni con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) di ciascun Centro di Raccolta dell'aggregazione è dato dal numero di abitanti dell'aggregazione diviso il numero di Centri di Raccolta in essa ubicati.

8.7.2. Ai fini della determinazione del Premio di Efficienza ciascun Centro di Raccolta viene inserito in un "Profilo di Densità di Popolazione" così definito:

Profilo di Densità di Popolazione	Sigla	Abitanti/kmq
Densità Medio-Bassa	D1	≤ di 900
Densità Medio- Alta	D2	> di 900

8.7.3. Ai fini della determinazione del Premio di Efficienza i Bacini di Popolazione sono suddivisi nelle seguenti fasce (le "Fasce"):

Bacino di Popolazione	D1	D2
FASCIA ZERO	Meno di 15.000 abitanti	Meno di 25.000 abitanti
FASCIA A	Da 15.000 a 49.999	da 25.000 a 59.999
FASCIA B	Da 50.000 a 74.999	da 60.000 a 89.999
FASCIA C	Maggiore o uguale a 75.000	Maggiore o uguale a 90.000

8.7.4. Al fine di inserire correttamente ciascun Centro di Raccolta nell'ambito di una determinata Fascia secondo quanto previsto nella tabella che precede, farà fede il numero di abitanti dichiarato dal Sottoscrittore responsabile del Centro di Raccolta stesso all'atto della sua iscrizione ovvero di una modifica dell'iscrizione, numero da individuarsi sulla base dei dati disponibili nel più aggiornato Demo Istat sul sito www.demo.istat.it.

8.8. Peso dei RAEE ritirati per singola missione

8.8.1. Il Premio di Efficienza sarà erogato solo in occasione dei ritiri di RAEE che raggiungano o superino la soglia minima di buona operatività (in tonnellate/ ritiro) stabilita nell'Allegato 1. In altri termini, nessun Premio di Efficienza, né altro ammontare ad alcun titolo, sarà riconosciuto dai Sistemi Collettivi responsabili del servizio a fronte di ritiri per i quali il peso rilevato a destino non raggiunga almeno la suddetta soglia, fatto salvo quanto previsto per i giri periodici dalle Condizioni Generali di Ritiro.

8.8.2. Per quanto concerne il Raggruppamento 4, nell'Allegato 1 sono definite due distinte soglie di peso.

9. PREMI di EFFICIENZA

9.1. I Sistemi Collettivi riconosceranno ai Soggetti Beneficiari, in funzione delle Fasce in cui sono collocati i rispettivi Centri di Raccolta e per tutti i ritiri di RAEE che raggiungono o superano la soglia minima di buona operatività, salvo quanto previsto per i giri periodici dalle Condizioni Generali di Ritiro, i seguenti Premi di Efficienza:

Fascia	Importo in Euro / tonnellata
ZERO	0
A	25
B	35
C	50

Per quanto concerne il Raggruppamento R4, i Centri di Raccolta inseriti nella Fascia C avranno diritto al Premio di Efficienza sopra indicato (50 €/tonnellata) solo se il singolo ritiro sarà superiore alla seconda soglia di peso indicata nell'Allegato 1; qualora invece il singolo ritiro si collochi tra la prima e la seconda soglia, verrà erogato il Premio di Efficienza previsto per la Fascia B.

- 9.2. Dalla data in cui entrerà in vigore l'obbligo di ritiro "1 contro 1" di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 151/05, le Parti prevedono che siano applicati i seguenti Premi di Efficienza maggiorati per i Centri di Raccolta disponibili a ricevere presso il Centro stesso i RAEE conferiti dai Distributori/ Installatori/ Centri di assistenza tecnica:

Fascia	Importo in Euro / tonnellata
A	35
B	45
C	60

Per quanto concerne il Raggruppamento R4, i Centri di Raccolta inseriti nella Fascia C avranno diritto al Premio di Efficienza sopra indicato (60 €/tonnellata) solo se il singolo ritiro sarà superiore alla seconda soglia di peso indicata nell'Allegato 1; qualora invece il singolo ritiro si collochi tra la prima e la seconda soglia, verrà erogato il Premio di Efficienza previsto per la Fascia B.


- 9.3. L'importo unitario del Premio di Efficienza è calcolato sulle quantità raccolte nel singolo ritiro, come determinate sulla base del peso riscontrato a destino.
- 9.4. I Soggetti Beneficiari che abbiano diritto all'erogazione di un Premio di Efficienza provvederanno ad emettere i documenti contabili previsti dalla normativa applicabile a ciascun Soggetto Beneficiario per l'incasso sulla base di un rapporto reso disponibile dal Centro di Coordinamento stesso, eventualmente anche attraverso le modalità di cui all'art. 11.4 (vii) del presente Accordo di Programma. L'invio di tali documenti contabili per l'incasso avrà cadenza trimestrale e i medesimi comprenderanno tutti i Premi di Efficienza raggiunti nel trimestre, ed i pagamenti verranno effettuati a 60 giorni data documento fine mese.

10. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

Le Condizioni Generali di Ritiro di cui all'allegato 1 del presente Accordo di Programma definiscono i livelli di servizio tra i Sistemi Collettivi e i Centri di Raccolta, stabilendo anche le relative penali, la cui disciplina applicativa è contenuta nella Convenzione Operativa.

11. VIGENZA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E REGIME TRANSITORIO

- 11.1. Il presente Accordo di Programma resterà in vigore per il periodo di 3 (tre) anni a decorrere dal 17 Luglio 2008. Entro il mese di dicembre di ogni anno ovvero ogni qualvolta si verifichi una modifica alla Normativa Ambientale ovvero un altro evento straordinario ovvero ancora ove vi sia la richiesta della maggioranza dei suoi membri il Comitato Guida di cui al successivo articolo 12 si riunirà per valutare i risultati derivanti dalla attuazione dell'Accordo di Programma e, se del caso, formalizzare le relative proposte di modifica.
- 11.2. Con riferimento al singolo Sottoscrittore il presente Accordo di Programma sarà efficace dal momento della registrazione "on line" da parte di questo dell/i Centro/i di Raccolta nel portale gestito dal Centro di Coordinamento. La registrazione "on line" consente l'acquisizione via internet della documentazione tecnica e contrattuale, che dovrà essere sottoscritta in ogni sua parte ed inviata entro 30 giorni a mezzo Raccomandata A.R. al Centro di Coordinamento, come identificata e descritta agli Allegati 1 e 2 al presente Accordo di Programma.
- Le parti esplicitamente concordano e sottoscrivono che l'efficacia del presente Accordo di Programma e di tutti gli atti ad esso collegati decorre dal giorno della registrazione "on line" di ciascun Sottoscrittore, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 11.4 che segue e dall'art. 3 della Convenzione Operativa ("Presupposti per l'attivazione del servizio").
- 11.3. Nel caso in cui il Sottoscrittore sia già iscritto alla data del 17 luglio 2008 al portale del Centro di Coordinamento, il medesimo Sottoscrittore dovrà – entro la data del 15 ottobre 2008 effettuare ex novo la procedura di registrazione al portale, compilando e reinviando la documentazione tecnica e contrattuale debitamente sottoscritta, intendendosi nelle more prorogato il servizio attualmente erogato dai Sistemi Collettivi e restando inteso che in mancanza di tale reiscrizione, si procederà all'annullamento dell'anagrafica, all'interruzione del servizio di ritiro e alla rimozione delle unità di carico già posizionate, previa comunicazione a tale Sottoscrittore.
- 11.4. Resta peraltro inteso che, ai fini del riconoscimento del Premio di Efficienza ai Soggetti Beneficiari, il presente Accordo di Programma sarà efficace a partire dal giorno successivo al termine di competenza del Corrispettivo 2008 secondo quanto disposto dall'art. 11.6 che segue, restandosi inteso che il Premio di Efficienza ed il Corrispettivo 2008 non sono cumulabili.
- 11.5. A questo riguardo per evitare ogni dubbio interpretativo si precisa che il Sottoscrittore che sia già iscritto al portale del Centro di Coordinamento alla data del 17 luglio 2008 avrà diritto alla maturazione dei Premi di Efficienza con decorrenza dalla medesima data purché perfezioni l'iscrizione come sopra previsto entro la data del 15 ottobre 2008.
- 11.6. ANCI e CdC, al fine di compensare le attività di gestione dei RAEE svolte dai Sottoscrittori a decorrere dal 1 gennaio 2008 al primo ritiro da parte dei Sistemi Collettivi ai sensi del presente Accordo di Programma convergono quanto segue:



- I. sarà riconosciuto ai Sottoscrittori un corrispettivo (“Corrispettivo 2008”), forfetariamente determinato come segue e da intendersi a saldo e stralcio di ogni pretesa, sulla base delle quantità dei RAEE effettivamente gestiti e documentate con i dati dei FIR (per quanto riguarda i RAEE viaggianti con i codici CER 20);
- II. saranno valutate ai fini dell’inclusione nei casi di riconoscimento del Corrispettivo 2008 situazioni di tipo particolare per inserire anche i Codici CER 16_____ dal Comitato Guida di cui all’art. 12 che segue;
- III. avranno diritto ad accedere al Corrispettivo 2008 i Sottoscrittori che abbiano iscritto i Centri di Raccolta al portale del Centro di Coordinamento www.cd craee.it entro la data del 30 settembre 2008 e abbiano altresì, entro i 30 giorni successivi, perfezionato l’iscrizione mediante l’invio al Centro di Coordinamento stesso della documentazione contrattuale relativa;
- IV. nel periodo di riferimento il Corrispettivo 2008 sarà riconosciuto sulla base del seguente schema temporale:
 - IV.1. Registrazione “on line” entro il 31 luglio 2008: Corrispettivo 2008 riconosciuto dal 1 gennaio 2008 fino al primo ritiro da parte dei Sistemi Collettivi;
 - IV.2. Registrazione Iscrizione “on line” dal 1 agosto 2008 al 30 settembre 2008: Corrispettivo 2008 riconosciuto a partire dal 1 gennaio 2008 fino al 31 luglio 2008;
 - IV.3. Registrazione “on line” dopo il 30 Settembre 2008: nessun Corrispettivo 2008.
- V. ai fini della deroga ai punti a e b che precedono saranno valutate situazioni di tipo particolare dal Comitato Guida di cui all’art. 12 che segue;
- VI. il corrispettivo unitario per il calcolo del Corrispettivo 2008 dovuto è definito tenendo conto della media dei costi sostenuti per la gestione delle operazioni di trasporto e recupero/smaltimento dei RAEE:
 - VI.1. € 300 per tonnellata RAEE gestita + IVA, al netto dei costi di cui al punto vii che segue;
 - VI.2. sarà riconosciuto un corrispettivo ulteriore per il trasporto per i Centri di Raccolta dislocati sulle Isole minori, pari a € 20 per tonnellata di RAEE gestita + IVA , al netto dei costi di cui al punto vii che segue;
- VII. la gestione amministrativa ed operativa per le operazioni di erogazione del Corrispettivo 2008 e le attività di comunicazione verranno affidate ad un soggetto individuato dal Comitato Guida di cui all’art. 12 che segue che definirà o delegherà ad un gruppo di lavoro tecnico la definizione dell’entità e dei costi di tali attività che saranno riconosciuti separatamente dall’entità del Corrispettivo 2008;
- VIII. le richieste di erogazione del Corrispettivo 2008, che dovranno specificare che il medesimo è accettato dal Sottoscrittore a saldo e stralcio di ogni pretesa, dovranno comunque pervenire entro il termine ultimo, essenziale, del 31 dicembre 2008.


12. COMITATO GUIDA

12.1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e coerente del presente Accordo di Programma e di monitorare l'andamento della gestione del sistema a regime, anche al fine di suggerire possibili aggiustamenti e miglioramenti o modifiche nel rispetto delle finalità di cui al D. Lgs 151/05, le parti concordano di istituire un Comitato paritetico di coordinamento e monitoraggio, costituito da un numero di esperti pari a 5 per ciascuna delle due parti (il "Comitato Guida").

12.2. In particolare il Comitato Guida provvederà a:

- a. monitorare l'andamento dell'operatività dell'Accordo di Programma anche attraverso l'elaborazione di rapporti trimestrali relativi a:
 - stato dell'arte delle iscrizioni perfezionate, della tipologia dei Centri di Raccolta, dei Bacini di Popolazione, dei Soggetti Beneficiari, anche al fine di studiare – dal punto di vista dell'impatto logistico ed ambientale – una ottimizzazione dell'efficienza in prospettiva;
 - dati qualitativi e quantitativi sui conferimenti dei RAEE;
- b. dirimere, in via stragiudiziale e precontenziosa, l'eventuale contenzioso nell'attuazione delle diverse fasi dell'Accordo di Programma nonché in caso di contestazione di una delle parti procedere alla interpretazione del presente Accordo ivi compresi gli allegati nonché dirimere questioni interpretative relative all'applicazione dell'Accordo stesso;
- c. effettuare il monitoraggio e l'analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell'Accordo di Programma sul territorio nazionale;
- d. effettuare il monitoraggio delle anomalie rispetto ai livelli di servizio concordati; in particolare, entro i primi 12 mesi, qualora i disservizi riscontrati superino il 5 % dei ritiri effettuati, il Comitato Guida rivedrà le penali previste nelle Condizioni Generali di Ritiro;
- e. elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti a agevolare l'attuazione dell'Accordo di Programma stesso;
- f. agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative, nonché di tutte le altre tipologie di Sottoscrittori nelle materie oggetto del presente Accordo di Programma;
- g. esaminare e deliberare anche ai fini del riconoscimento del Premio di Efficienza, situazioni particolari derivanti da modelli di servizio diversi da quelli considerati nell'ambito del presente Accordo di Programma;
- h. elaborare specifici progetti in materia di RAEE e deliberare in merito.

12.3. Il Comitato Guida è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante ANCI e da un rappresentante del Centro di Coordinamento e si riunirà almeno una volta ogni tre mesi, o più frequentemente su richiesta di una delle Parti. Per il primo anno la presidenza sarà conferita ad un rappresentante ANCI.



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



12.4. Il Comitato Guida ha sede presso l'ANCI. Gli eventuali gettoni di presenza per i membri del Comitato e i rimborsi delle spese di trasferta sono a carico del Centro di Coordinamento.

13. VALUTAZIONE DELLE ADESIONI AL NUOVO SISTEMA RAEE

Le parti esamineranno, entro il 31 dicembre 2008, l'andamento delle registrazioni al portale del Centro di Coordinamento e le eventuali criticità e problematiche riscontrate, al fine di valutare congiuntamente ogni eventuale opportuna iniziativa al riguardo, ivi compreso le proposte di modifica del presente Accordo.

14. ALLEGATI

- ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO
- ALLEGATO 2 - CONVENZIONE OPERATIVA IN FORMA DI CONTRATTO PER ADESIONE REGOLANTE I SERVIZI DI GESTIONE DEI RAEE AI SENSI DEL D.Lgs 151/05

Roma, 18 Luglio 2008

Il Delegato del Presidente ANCI
Avv. Filippo Bernocchi

Il Presidente del CdC RAEE
Ing. Giorgio Enrico Arienti